

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

10.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDI

DEL PRESIDENTE CAIATI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1182)	79
PRESIDENTE . . . . .	79, 80
STEGAGNINI <i>Relatore</i> . . . . .	80
ZANINI . . . . .	80
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'esercito e dei corpi sanitari della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1183) . . . . .	81
PRESIDENTE . . . . .	81, 83
ANGELINI . . . . .	83
CRAVEDI . . . . .	82
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	82, 83
STEGAGNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	81

La seduta comincia alle 9.

LODOLINI FRANCESCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1182).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 12 dicembre 1979.

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1980

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore*. In base alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, i capitani di fregata del ruolo normale del corpo di stato maggiore della marina militare, per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto tre anni d'imbarco, dei quali almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto od in parte nel grado di capitano di corvetta.

La nota della medesima tabella, inoltre, stabilisce che è considerato come comando navale ai suddetti fini, sino al massimo di 6 mesi, la metà del periodo trascorso dai capitani di fregata nell'incarico di sottocapo di stato maggiore di forze navali oppure in comando di gruppi elicotteri.

Particolari difficoltà si pongono per la amministrazione militare ed in special modo per lo stato maggiore della marina militare, per assicurare a tutti i capitani di fregata del suddetto ruolo, da valutare annualmente per la prima volta, il compimento del prescritto periodo minimo di 18 mesi di comando navale.

Al riguardo, infatti, occorre considerare che, mediamente, le aliquote di ruolo da valutare annualmente per la prima volta comprendono 29-30 capitani di fregata, mentre i comandi navali conferibili a tale livello di grado sono mediamente 27-28 (per fregate, navi ausiliarie di corrispondente livello e gruppi navali di superficie o subacquei).

Detto rapporto consente, in pratica, di assegnare a tutti i capitani di fregata un solo comando navale, di corrispondente livello, per la durata di un solo anno.

Per completare i restanti prescritti 6 mesi di comando, viene invece computato un precedente periodo di comando effettuato nel grado di capitano di corvetta ovvero un incarico equipollente svolto da capitano di fregata quale sottocapo di stato maggiore di forze navali od in comando di gruppi elicotteri.

Tale situazione, derivante dalle necessità previste dalle prescrizioni legislative

alle quali ho fatto cenno — che stabiliscono un periodo minimo di 18 mesi di comando navale — determina naturalmente inevitabili inconvenienti sul piano dell'impiego del personale, in quanto da un lato costringe l'amministrazione militare a destinare a tale esigenza una parte dei comandi navali previsti per capitani di corvetta e, dall'altra, fa sì che venga considerato alla stessa stregua del comando navale un periodo trascorso, invece, in incarichi equipollenti.

Per ovviare a questo inconveniente, è necessario procedere ad un'opportuna modifica delle disposizioni in questione, nel senso proposto con il disegno di legge in discussione, riducendo da 18 a 12 mesi il periodo di comando navale richiesto per la valutazione dei capitani di fregata e sopprimendo la nota che prevede incarichi equipollenti.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, per altro già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, al fine di consentire un impiego più semplice e più consono degli ufficiali superiori della marina militare conferendo ad essi i titoli necessari e sufficienti per la valutazione e per la successiva attribuzione del grado superiore di capitano di vascello.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ZANINI. Il gruppo comunista comprende le esigenze che hanno spinto il Governo a presentare il disegno di legge n. 1182; tuttavia, ritiene che sia indispensabile procedere entro tempi brevissimi ad una revisione organica della legge sull'avanzamento degli ufficiali, altrimenti si continuerà a legiferare in maniera parziale e non omogenea, come nel caso di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero aggiungere che il disegno di legge in discussione non solo determina una modifica della legge sull'avanzamento degli ufficiali, ma anche induce il Parlamento a chiedere al Governo di presentare entro breve termine il

provvedimento di revisione organica di tale legge.

Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Servizio sanitario dell'esercito e dei corpi sanitari della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1183).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'esercito e dei corpi sanitari della marina e dell'aeronautica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 dicembre 1979.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione riguarda il sanzionamento degli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'esercito e dei corpi sanitari della marina e dell'aeronautica.

La normativa attualmente vigente in materia di obblighi di servizio degli ufficiali medici delle forze armate non presenta carattere di unitarietà e di analogia. Infatti, la legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, prevede un vincolo di ferma di 8 anni per gli ufficiali medici dell'esercito reclutati direttamente per concorso. La legge 8 luglio 1926, numero 1128 e successive modificazioni, prevede per gli ufficiali medici della marina militare, nelle medesime condizioni, l'assunzione di una ferma di 6 anni. Nessun obbligo di servizio, invece, è previsto attual-

mente per gli ufficiali medici dell'aeronautica militare.

Analoga situazione si riscontra per quanto concerne gli obblighi di servizio per gli ufficiali medici avviati, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione militare, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, i quali, se appartenenti all'esercito, sono tenuti ad assumere un obbligo di servizio di 10 anni dalla data di ammissione ai corsi, e se appartenenti alla marina o all'aeronautica, invece non sono soggetti ad alcun obbligo.

Appare di tutta evidenza l'interesse dell'amministrazione militare a che ufficiali altamente qualificati permangano alle sue dipendenze al fine di una maggiore efficienza, funzionalità e completezza delle attribuzioni dei medici militari; ed appare altresì evidente la discrasia che esiste tra medici i quali, avendo le stesse attribuzioni e le stesse capacità, non hanno tuttavia gli stessi obblighi se appartengano ad una forza armata piuttosto che ad una altra.

Il disegno di legge n. 1183 tende a dare una disciplina uniforme ai vincoli di permanenza in servizio per un determinato numero di anni, che gli ufficiali medici assunti per concorso devono contrarre alla data della nomina ad ufficiali in servizio permanente. Viene pertanto stabilito l'obbligo di permanenza nel servizio per la durata di sei anni per i predetti ufficiali delle tre forze armate, in luogo degli 8 anni per quelli dell'esercito, dei 6 anni per quelli della marina e del non obbligo per quelli dell'aeronautica.

Analogo criterio viene stabilito per gli ufficiali delle tre forze armate i quali, durante la loro carriera, siano avviati a frequentare, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione militare, i corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie. Per essi il disegno di legge stabilisce l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione, sì da consentire alla amministrazione militare di impiegarli per

un periodo di tempo congruo, che serva anche a rifondere l'amministrazione medesima delle spese che a suo tempo essa ha sostenuto per la loro migliore qualificazione.

Il provvedimento oggi in discussione riproduce un disegno di legge che fu presentato durante la passata legislatura e che poi decadde per lo scioglimento anticipato delle Camere. Pertanto, sollecito una rapida approvazione di esso da parte della Commissione, allo scopo di sanare una situazione di diversità di trattamento e di obblighi degli ufficiali medici delle tre forze armate e di consentire meglio quell'unitarietà di funzioni e di servizio che tutti i medici militari, a prescindere dalle uniformi che indossano, sono chiamati a svolgere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CRAVEDI. Il gruppo comunista comprende le difficoltà esistenti per il reclutamento degli ufficiali medici e condivide l'esigenza di rivedere alcuni aspetti della materia, sebbene, forse, in maniera più organica di quanto non venga fatto con questo provvedimento.

A tale scopo, esso proporrà, durante l'esame degli articoli, talune modifiche sulle quali si augura che gli altri gruppi concordino.

A proposito dell'obbligo di permanenza nel servizio degli ufficiali medici delle tre forze armate, va rilevato come esso sia abbastanza limitato nel tempo. Infatti, i periodi di tempo previsti negli articoli 1 e 2 non sono sufficientemente lunghi e potrebbero consentire agli ufficiali medici delle tre forze armate di sfruttare al di fuori dell'ambito militare l'esperienza professionale acquisita durante il servizio.

Sarebbe opportuno, pertanto, rivedere insieme al rappresentante del Governo la formulazione di tali articoli, al fine di renderla più precisa ed anche più garantistica per l'amministrazione militare.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Indubbiamente, questo aspetto va chiarito.

STEGAGNINI, *Relatore*. Anch'io ritengo che debba essere chiarita meglio la formulazione dell'articolo 2.

CRAVEDI. Anche la formulazione dell'articolo 4 presta il fianco a talune riserve, là dove recita: « Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa ».

Su questo articolo e sui precedenti sarà opportuno concordare, insieme al rappresentante del Governo, quelle modifiche le quali si rendano indispensabili per dare garanzie sia ai cittadini che svolgono questo servizio nelle tre forze armate sia alla stessa amministrazione militare.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
CAIATI

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si riserva di proporre modifiche a quest'ultimo articolo.

STEGAGNINI, *Relatore*. Desidero precisare che il problema riguarda gli ufficiali i quali entrano nelle forze armate per concorso, non già coloro i quali provengono dall'Accademia di sanità militare interforze. Questi ultimi, infatti, hanno svolto gli studi universitari nell'ambito dell'organizzazione militare ed a spese totali dell'amministrazione militare.

CRAVEDI. Va inoltre considerato con molta attenzione il fatto che alcuni medici militari esercitano anche la libera professione. Perché dunque il disegno di legge non prevede alcunché a proposito del cosiddetto « tempo pieno » ?

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo già esiste. Vi sono tuttavia delle deroghe di carattere eccezionale.

ANGELINI. Signor presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni a quanto ha già detto l'onorevole Cravedi che si è particolarmente interessato del periodo di maggiorazione del servizio per coloro che frequentano i corsi. A questo proposito si pongono due problemi di tutela del personale; un primo problema è costituito dall'articolo 2 che non prevede, per coloro che non riescono a conseguire la specializzazione, l'annullamento del periodo di ferma suppletivo. Se infatti un medico frequenta un corso di specializzazione in un determinato settore, ma dopo un anno viene bocciato, e non rientra nei casi di proroga per motivi di salute o per forza maggiore previsti dall'articolo 3, questi, avendo firmato in precedenza per una maggiorazione della ferma, deve subire la maggiorazione stessa pur non avendo ottenuto la specializzazione.

L'altro problema, anch'esso richiamato dal collega Cravedi, investe un duplice aspetto e su di esso dovremo aprire un discorso serio per raggiungere una unanimità di consensi. Dobbiamo, infatti, tener presente da un lato la condizione di coloro che stanno frequentando ora i corsi di specializzazione e che si sono iscritti ad essi vigendo una normativa che non prevedeva alcun aumento del periodo del servizio militare, dall'altro lato dobbiamo tener presente come noi tuteliamo le condizioni sanitarie delle forze armate obbligando coloro che si specializzano ad un periodo suppletivo di servizio militare per « ripagare » l'amministrazione della specializzazione stessa.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quel che riguarda il primo aspetto, onorevole Angelini, le confesso che nutro delle perplessità circa la legittimità costituzionale di eventuali emendamenti tendenti ad attribuire un valore retroattivo alla norma.

ANGELINI. Ma io non ponevo tanto il problema in termini di valore retroattivo; citavo piuttosto il caso concreto di coloro che frequentano ancora i corsi di specializzazione e si vedono imposto con l'articolo 4 l'aumento, per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi, della ferma. In questo modo si vengono a creare per costoro delle condizioni che non sono più quelle in cui essi avevano accettato di frequentare i corsi di specializzazione. Ritengo, perciò, che dobbiamo cercare un modo per evitare che ciò possa accadere.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO